

I titolari di protezione sussidiaria o umanitaria possono ottenere dalla Questura il rilascio di un documento equipollente al passaporto e che tutela può essere offerta in caso di mancato rilascio?

In base all'art. 24 D. Lgs. 251/2007 c. 2 se sussistono fondate ragioni che non consentano al titolare di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di origine, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri e che qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del richiedente, il titolo di viaggio può essere rifiutato o ritirato.

Per quanto riguarda la protezione umanitaria, la titolarità di tale tipologia di permesso di soggiorno può precludere "il rilascio del passaporto da parte delle autorità dello Stato di appartenenza, privando il soggetto anche della facoltà di recarsi all'estero. Tale facoltà non può che essere ammessa dalle Autorità italiane, tenuto conto che, in caso contrario, si verificherebbe una compressione dei diritti riconosciuti ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 394/99, in relazione anche all'articolo 16 della nostra Carta costituzionale". Per tale ragione, nei casi in cui lo straniero sia munito di permesso di soggiorno per motivi umanitari e sia privo di passaporto ovvero si trovi nell'impossibilità di ottenerlo, le SS.LL. potranno rilasciare, in suo favore, il titolo di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto dalla circolare n.48 del 31 ottobre 1961 e mai abrogata, previa istanza dell'interessato (Circolare del Ministero dell'Interno n. 300 del 24.02.2003).

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo di viaggio è attivabile su istanza di parte; la Questura è dunque tenuta non solo a ricevere la richiesta di rilascio del titolo di viaggio ma anche ad avviare l'istruttoria e adottare un provvedimento espresso (cfr. ad es. [TAR Sicilia, Sez. Catania, sent. 179/2015](#)).

Quanto alla competenza a conoscere delle controversie relative al mancato rilascio del titolo di viaggio, pur non mancando pronunce del Giudice ordinario (es. Tribunale di Firenze 01.08.2013), la giurisprudenza amministrativa ha affermato la propria competenza richiamando l'art. 133, comma 1, lettera u), del c.p.a. che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le "controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti" nonché l'art. 21 della L. 21 novembre 1967, n. 1185, il quale richiama anche i documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi..." (si veda da ultimo [TAR Lazio, sent. 11465/2015](#), contra [TAR Lazio, sent. 3447/2015](#)).

Riguardo ai presupposti per il rilascio del titolo di viaggio, è pacifico che per il titolare di protezione sussidiaria è sufficiente dare indicazioni delle fondate ragioni per cui non può rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese d'origine per chiedere il passaporto, ragioni che ben possono rinvenirsi nei motivi di richiesta della protezione internazionale o in comportamenti delle autorità del Paese d'origine (TAR Puglia, Lecce ord. 435/2016 e sent. 1375/2015 e TAR Piemonte, sent. 1367/2015).

Allo stesso modo per il titolare di protezione umanitaria, è necessaria la valutazione "della particolarità della posizione del soggetto che beneficia di un permesso di soggiorno per fini umanitari, pena l'inutilità della estensione della tutela relativa al rilascio del titolo di viaggio a chi non abbia avuto il riconoscimento dello status di rifugiato", in base sia all'art. 24 D. Lgs. 251/2007 sia alle circolari n. 300/2003 e n. 48/1961.

Si ritiene dunque che anche il titolare di protezione umanitaria, possa ottenere il rilascio del titolo di viaggio quando sia impossibilitato ad ottenere il passaporto per ragioni soggettive (es. timore fondato ad avere contatti con la rappresentanza diplomatica del proprio paese) o anche oggettive (es. assenza e/o impossibilità di produrre i documenti richiesti dall'ambasciata ai fini del rilascio del passaporto, assenza della rappresentanza consolare in Italia) anche se il Consiglio di Stato ha di recente evidenziato la necessità di indicare in modo specifico le ragioni che impediscono di chiedere il rilascio del passaporto ([Consiglio di Stato, sent. 451/2016](#)).

Infine, riguardo al mancato rilascio del titolo di viaggio in ragione di dubbi sull'identità del richiedente la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "appare alquanto contraddittorio attribuire a un soggetto uno status e negare al medesimo soggetto una delle concrete proiezioni di tale status (nella specie, il titolo di viaggio) sotto un profilo (quello dell'identità) che attiene al nucleo stesso di questo tipo di provvedimenti amministrativi" ([TAR Lazio, sent. 11465/2015](#)) considerato che "in mancanza di certezze sull'identità della ricorrente la Commissione non avrebbe potuto concedere la protezione richiesta e la Questura rilasciare il relativo permesso di soggiorno" ([si veda ad es. TAR Lazio, sent. 5136/2012](#)).